

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 23/07/2012

Modificato con delibera C.C. n. 14 del 13/03/2017

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	3
Art. 2 - Deliberazione delle aliquote.....	3
Art. 3 - Esenzione	3
Art. 4 - Rapporti con i cittadini.....	3
Art. 5 – Modalità di versamento	4
Art. 6 - Efficacia	4
Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali	4

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Ponsacco, dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., istituita con D.Lgs. n.° 360/1998.

Art. 2 - Deliberazione delle aliquote

1. Per l'anno di imposta 2012 le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata:

da 0 a 15000 €	0,60%
da 15000 a 28000 €	0,61%
da 28000 a 55000 €	0,78%
da 55000 a 75000 €	0,79%
oltre 75000 €	0,80%

2. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 3 - Esenzione

1. *L'addizionale di cui all'art.2 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo annuo imponibile derivante da lavoro dipendente (art. 49, comma 1,TUIR) e assimilato (art. 50, TUIR lett. a), b), c), c-bis),d), h-bis) e l),da pensione (art. 49 comma 2)è inferiore ad € 10.000,00.*
2. *L'addizionale di cui all'art.2 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo annuo imponibile derivante da redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, TUIR, lett. e), f), g), h), i), da redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), redditi di imprese minori (art. 66 TUIR) e redditi diversi (art. 67 TUIR, lett. i) ed l) ,è inferiore a € 7.500,00*
3. *La soglia di esenzione di cui ai punti precedenti 1e2, deve essere intesa come limite di reddito complessivo ai fini IRPEF al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.*

Art. 4 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con li pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonchè i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

Art. 5 - Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in acconto e a saldo, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 6 - Efficacia

1. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data della sua pubblicazione sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.